



Spett.li S.U.A.P. della Provincia di Mantova

E p.c.  
Spett.le. CCIAA Mantova  
cciaa@mn.legalmail.camcom.it

**Oggetto:** gestione di istruttorie che non richiedono un provvedimento espresso e di mere comunicazioni successive all'ottenimento dell'autorizzazione.

**Indicazioni operative per i S.U.A.P.**

Al fine di agevolare ed uniformare la gestione da parte dei S.U.A.P. della Provincia di Mantova delle pratiche che **non richiedono un provvedimento espresso** e/o di mere **comunicazioni** trasmesse dalle ditte successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione, si forniscono di seguito indicazioni operative di dettaglio.

**1) Procedimenti di adesione ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'art. 272 c. 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.**

In applicazione ai disposti della D.G.R. n. 983/2018, i cui riferimenti normativi applicati sono riportati in Allegato 1, per le istanze di adesione all'autorizzazione generale di cui all' art. 272 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui all'art. 3 c. 3 del D.P.R. n. 59/2013:

- il S.U.A.P. effettua le operazioni preliminari di:

- valutazione formale di accoglibilità dell'istanza (in tal caso il procedimento si ritiene avviato con la presentazione dell'istanza al S.U.A.P. territorialmente competente);
- trasmissione di copia dell'istanza, entro 5 giorni dalla presentazione, alla Provincia di Mantova, al Comune in cui è ubicato lo stabilimento produttivo e ad A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Mantova e Brescia;

- successivamente:

- **in assenza di comunicazioni della Provincia, il S.U.A.P. chiude la pratica** quando l'autorizzazione assume efficacia, cioè una volta che siano **decorsi 45 giorni** dalla presentazione dell'istanza;
  - tali comunicazioni della Provincia potranno consistere alternativamente in:
    - richiesta di integrazione per incompletezza della documentazione e contestuale sospensione dei termini (i quali inizieranno a decorrere dopo la ricezione delle integrazioni richieste);
    - diniego dell'autorizzazione per:
      - inapplicabilità dell'autorizzazione generale;
      - *“presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone soggette a particolare tutela ambientale o di situazioni d'incompatibilità con le previsioni urbanistiche del PGT”* segnalate dal Comune;
- **in caso di richieste integrazioni della Provincia, il S.U.A.P. provvede ad effettuare:**
  - sospensione dei termini del procedimento;
  - inoltre della richiesta alla Ditta e comunicazione dei termini entro cui trasmettere le integrazioni;

- in caso di ricezione della documentazione integrativa richiesta, trasmissione della stessa alla Provincia di Mantova, al Comune in cui è ubicato lo stabilimento produttivo e ad A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Mantova e Brescia e ripresa dei termini;
- in caso di mancata ricezione della documentazione integrativa richiesta, decorsi i termini concessi, chiusura della pratica;
- **qualora la Provincia comunichi il diniego dell'autorizzazione, il S.U.A.P. provvede ad effettuare:**
  - inoltro del diniego alla Ditta;
  - chiusura del procedimento.

**2) Procedimenti di modifiche non sostanziali** di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (per stabilimenti autorizzati sia con A.U.A. che ante A.U.A.)

In applicazione ai disposti della D.G.R. n. 7570/2017, i cui riferimenti normativi applicati sono riportati in Allegato 2:

- **in assenza di comunicazioni della Provincia, il S.U.A.P. chiude la pratica** quando l'autorizzazione assume efficacia, cioè una volta che siano **decorsi 60 giorni** dalla presentazione dell'istanza;
  - tali comunicazioni della Provincia potranno consistere alternativamente in:
    - richiesta di integrazione per incompletezza della documentazione e contestuale sospensione dei termini (i quali inizieranno a decorrere dopo la ricezione delle integrazioni richieste);
    - diniego dell'autorizzazione;
- **in caso di richieste integrazioni della Provincia, il S.U.A.P. provvede ad effettuare:**
  - sospensione dei termini del procedimento;
  - inoltro della richiesta alla Ditta;
  - in caso di ricezione della documentazione integrativa richiesta, trasmissione della stessa alla Provincia di Mantova, al Comune in cui è ubicato lo stabilimento produttivo e ad A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Mantova e Brescia e ripresa dei termini;
  - in caso di mancata ricezione della documentazione integrativa richiesta, decorsi i termini concessi, chiusura della pratica;
- **qualora la Provincia comunichi il diniego dell'autorizzazione, il S.U.A.P. provvede ad effettuare:**
  - inoltro del diniego alla Ditta;
  - chiusura del procedimento.

### **3) Comunicazioni non assimilabili ad istanze**

In caso di presentazione di comunicazioni, per le quali non è avviato un procedimento, siano esse effettuate in ottemperanza a prescrizioni autorizzative ai sensi dell'art. 269 o art. 272 c. del D. Lgs.152/06 e s.m.i. (messa in esercizio; messa a regime; trasmissione referti analitici/piano gestione solventi) oppure siano esse di tipo amministrativo per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 272 c. del D. Lgs.152/06 e s.m.i. (variazione ragione sociale, etc.), **il S.U.A.P. dovrà provvedere ad inoltrarle** agli Enti interessati.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio P.O.  
(Dr. Ing. Sandro Bellini)

VISTO:  
IL DIRIGENTE DELL'AREA  
(Dr. Giovanni Urbani)

**ALLEGATO 1 - Riferimenti normativi per i procedimenti di adesione ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'art. 272 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 3:

- *"E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP";*

D.G.R. n. 983/2018:

- *P.to 14: La domanda di adesione all'autorizzazione generale - completa in ogni sua parte comprensiva degli allegati indicati nel modello "domanda di adesione" di cui all'allegato 3A, sottoscritta dal Gestore dello stabilimento, dovrà essere trasmessa allo Sportello per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede lo stabilimento, in modalità telematica, attraverso le piattaforme da questo indicati che dovranno aver integrato il modello sopra richiamato;*
- *P.to 15: La domanda dovrà essere presentata allo sportello SUAP almeno 45 giorni prima dell'installazione presso lo stabilimento del nuovo impianto / della nuova attività, oppure del trasferimento dello stabilimento;*
- *P.to 16: Il SUAP dovrà trasmettere immediatamente (entro 5 giorni) la domanda di adesione all'Autorità Competente e agli altri Soggetti competenti per il procedimento (vale a dire il Comune dove è situato lo stabilimento e il Dipartimento ARPA territorialmente competente);*
- *P.to 18: Il procedimento, valido nel caso in cui il Gestore non intenda avvalersi dell'AUA, è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda al SUAP, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo F;*
- *P.to 19: L'autorizzazione in deroga assume efficacia, ed Il Gestore potrà quindi avviare l'attività, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione, secondo quanto previsto dall'art.272 c.3 del d.lgs. 152/2006, salvo quanto riportato ai successivi punti 20, 21 e 22;*
- *P.to 20: Nel caso di domanda incompleta, l'Autorità Competente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, richiederà al Gestore - tramite il SUAP - le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni (salvo eventuale richiesta di proroga) dal ricevimento della medesima richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa; in tali casi il termine di 45 giorni per l'efficacia dell'autorizzazione, decorrerà nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste;*
- *P.to 21: L'Autorità competente può negare l'adesione all'autorizzazione dandone comunicazione al Gestore - per il tramite del SUAP - entro 45 giorni dalla presentazione della domanda completa in ogni sua parte, nel caso in cui verifichi l'inapplicabilità dell'autorizzazione generale, oppure il Comune segnali entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone soggette a particolare tutela ambientale o di situazioni d'incompatibilità con le previsioni urbanistiche del PGT. In tali casi, l'Autorità competente comunica, tramite il SUAP, il diniego dell'autorizzazione;*
- *P.to 24: Il gestore dello stabilimento che intenda apportare una modifica al ciclo produttivo (par.A lett. g) che abbia effetti rilevanti sull'inquinamento atmosferico dell'impianto/attività, precedentemente autorizzato/a in via generale, che rientri nell'ambito di applicazione del medesimo allegato tecnico, ne dovrà dare comunicazione al SUAP utilizzando il modello di cui all'allegato 3B, almeno 45 giorni prima della data di esecuzione; il SUAP provvederà ad inoltrare la comunicazione all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPA Dipartimento competente per territorio. A tale procedimento di applicano le procedure di cui alla lettera F.*

**ALLEGATO 2** - Riferimenti normativi per i **procedimenti di modifiche non sostanziali** di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (per stabilimenti autorizzati sia con A.U.A. che ante A.U.A.).

D.G.R. n. 7570/2017 - paragrafo 2.1.2:

- *In caso di modifica non sostanziale il Gestore presenta al SUAP, in modalità telematica, utilizzando le piattaforme messe a disposizione da quest'ultimo, una comunicazione riportante l'oggetto della modifica, corredata da tutte le informazioni/allegati necessari a caratterizzarne gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla successiva Tabella 2;*
- *Il SUAP provvederà ad inoltrare la comunicazione alla Provincia, ad ARPA Lombardia e al Comune, entro 5 giorni dal ricevimento;*
- *Se l'Autorità Competente non si esprime entro 60 giorni il Gestore può procedere con l'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata.*